

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DI NATURA ELETTRICA DA REALIZZARE PRESSO GLI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ COMUNALE**

VERBALE DI QUARTA SEDUTA

Premesso che con determinazione n. 247 del 27/05/2016 è stata indetta la presente procedura di selezione dell'offerente per l'affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria di natura elettrica.

In data 15/06/2016 alle ore 10 e 30 si è aperta la seduta pubblica per la valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento dell'appalto in oggetto ed in medesima data alle ore 14 è stata sospesa dopo la valutazione delle prime nove offerte pervenute.

In data 16/06/2016 alle ore 8 e 30 viene riaperta la seduta di gara per il proseguo delle operazioni a partire dalla decima offerta pervenuta ed in medesima data alle ore 13.00 è stata sospesa per la richiesta di integrazione dell'offerta amministrativa.

In data 22/06/2016 alle ore 10 e 30 viene riaperta la seduta per la valutazione delle richieste di integrazione della documentazione ed in medesima data alle ore 12 e 30 è stata sospesa per la valutazione di una lettera di contestazione alle richieste inviate.

In data 04/07/2016 alle ore 12 viene riaperta la seduta per la valutazione della lettera di contestazione presentata dalla società Autowatt s.r.l.

Si rileva che la ditta Autowatt s.r.l. non ha provveduto ad effettuare il versamento di €. 27,00 e nel contempo ha contestato, con lettera inviata a mezzo PEC al prot. n. 0011181 in data 20/06/2016, la fondatezza dei contenuti e conseguentemente la richiesta di pagamento della sanzione evidenziando che il paragrafo 12.1.8 del disciplinare di gara si riferisce agli operatori economici stabiliti negli altri Stati e pertanto non è in alcun caso applicabile alla società Autowatt s.r.l., che dichiara di non essere in possesso dell'attestazione SOA e di avere sede in Italia.

Si richiama infine il bando di gara al paragrafo C per cui "i requisiti di idoneità professionale saranno dimostrati dall'offerente con l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i requisiti di capacità economica e finanziaria saranno dimostrati dall'offerente con la presentazione dei documenti attestanti un fatturato annuo minimo pari a € 27.000,00" ed ancora il disciplinare di gara al punto 12.1.1 per cui "i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs n. 50/2016, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ovvero la produzione di adeguata documentazione attestante l'esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto di importo non inferiore alla base d'asta realizzati direttamente nell'ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del bando di gara".

Si riporta l'art. 90 del d.p.r. n. 207/2010, tutt'ora vigente ai sensi dell'art. 216 comma 14 del d.lgs n. 50/2016, per cui *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice (n.d.r. il riferimento è al d.lgs n. 163/2006) in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:*

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;*
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);*
- c) adeguata attrezzatura tecnica.”*

Il citato articolo non fa altro che riprendere quanto contenuto nel d.p.r. n. 34/2000 “Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” che regola il sistema di attestazione tramite le società organismo di attestazione (SOA) ma anche le verifiche per tutti gli appalti di importo inferiore a 150 mila euro per cui non è obbligatorio possedere l'attestazione SOA.

Si ritiene pertanto che, benchè gli atti di gara possano essere risultati fuorvianti e poco chiari, le disposizioni di legge siano precise in materia e, anche se la documentazione richiesta con la nostra lettera prot. n. 0010964 in data 16/06/2016 è esuberante, si rende necessario provvedere a dichiarare quanto previsto dal citato articolo di legge.

Per tali motivi si provvede alla sospensione della presente seduta di gara ed all'inoltro alla società Autowatt s.r.l. di ulteriore richiesta di integrazione della documentazione di gara, così come previsto dall'art. 90 del d.p.r. n. 207/2010, e di versamento dell'importo di € 27,00 a titolo di sanzione per l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, per cui vengono concessi ulteriori 10 giorni.

Alle ore 15 e 45 la seduta viene sospesa.

Responsabile Unico al Procedimento
geom. Giuseppe Zanini